



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione Affari Legali

Tit. X Cl. 4

GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECOMICI SUPPORTO ATTIVITÀ FRONT-OFFICE, ESERCITAZIONI PRATICHE LABORATORIO E AUSILIO ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALI UNIVERSITÀ “G. d’ANNUNZIO”- DURATA 2 ANNI (1 ANNO GARANTITO + 1 ANNO OPZIONALE DI RINNOVO) - CIG 8226439039

AVVISO

Con riferimento al D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) con cui il Governo, per contrastare la diffusione del virus Covid-19, ha approntato ulteriori provvedimenti emergenziali indispensabili alla tutela della salute pubblica e necessari al supporto del sistema economico-finanziario che prevedono stringenti limitazioni sia sulla libertà personale ed imprenditoriale -dei cittadini e degli operatori economici- e sia sulle attività tipiche delle pubbliche amministrazioni che devono affrontare notevoli difficoltà nell’espletamento delle quotidiane attività di propria competenza.

In relazione alle attività di queste ultime l’art. 103 -rubricato *“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”*- al comma 1 prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, ad eccezione dei casi di cui al medesimo articolo (commi 2 e 3), prescrivendo che *«... Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ...»*.

In merito all’interpretazione ed applicazione di tale disposizione il MIT, con circolare del 23 marzo 2020 (All.01) indirizzata ai dipartimenti del dicastero ed all’ANAS, alle FS e alla RFI ha precisato che la norma (con il relativo effetto sospensivo) si applica a *«tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n.50»*; anzi, aggiunge che le procedure di gara *«rappresentano la sede materiale tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto»*.

Aggiunge, inoltre, che dal punto di vista operativo sono coinvolti tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* (presentazione delle offerte, sopralluoghi, soccorso istruttorio) che, *«se già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni»* (periodo 23 febbraio-15 aprile 2020).

Tuttavia, trattandosi di norma a favore della stazione appaltante «nulla vieta che quest’ultima possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione».

Il Ministero ha sottolineato, altresì, l’esigenza di garantire, in base a quanto disposto dalla norma, anche la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, «esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid- 19».

La circolare ricorda, quindi, **l’importante previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art.103, dove viene richiesto alle Amministrazioni di evitare protrazioni temporali eccessive nella conclusione dei procedimenti amministrativi**, adottando ogni misura organizzativa idonea ad assicurarne la ragionevole durata e la celere conclusione, con priorità per quelli da considerare urgenti.

Il MIT ribadisce, al riguardo, che, **per il settore degli appalti pubblici, la conclusione dei procedimenti in tempi certi e celeri rappresenta, come già detto, un’ineludibile esigenza, a prescindere dalla contingente**



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione Affari Legali

emergenza sanitaria in atto. Per tale ragione, invita le Amministrazioni a porre in essere tutte le attività organizzative funzionali ad una rapida conclusione delle procedure.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la circolare interpretativa in commento è indirizzata dal MIT ai propri dipartimenti e alle società da esso vigilate. Non risulta chiaro, quindi, se le indicazioni in esso contenute possano trovare applicazione estensiva anche nei confronti di tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Ciò posto, per quanto sopra argomentato, si richiama e si ribadisce il contenuto della risposta ad istanza da parte di un Operatore Economico, pubblicata in data 26.3.2020, circa la richiesta di conoscere se questa Amministrazione aveva *“... previsto il differimento dei termini per la presentazione di chiarimenti e delle domande ad una data successiva al termine del periodo emergenziale in atto... alla luce dei Decreti PCM del 08.03.2020, 09.03.2020 e successivi, con i quali sono state avviate misure straordinarie ed urgenti al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ...”*.

Si ribadisce che questa Amministrazione non ha adottato nessun provvedimento volto a prorogare i termini fissati negli atti di gara (bando, capitolato e disciplinare), stante l’urgenza di concludere la procedura di gara per affidare i servizi al nuovo aggiudicatario in ragione del vigente contratto i cui effetti sono stati prorogati (c.d. proroga tecnica) **e non sono più ulteriormente prorogabili**; il tutto in adempimento ed in linea con quanto previsto dal predetto D.L. n.18/2020 che nel richiamato art.103 comma 1 secondo periodo dispone che *“... Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e **la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati...**”*.

Il Responsabile del Procedimento
Antonio D’ANTONIO

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO

